

Giudizio negativo di compatibilità ambientale su un progetto relativo alla costruzione di un impianto di trattamento dei rifiuti mediante un processo c.d. di termo ossidazione (denominato T.W.O. - Thermal Waste Oxidation)

T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I 24 settembre 2021, n. 2665 - Ferlisi, pres.; Zafarana, est. - Energika S.r.l. (avv.ti Rotigliano e Viola) c. Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ed a. (Avv. distr. Stato).

Ambiente - Giudizio negativo di compatibilità ambientale su un progetto relativo alla costruzione di un impianto di trattamento dei rifiuti mediante un processo c.d. di termo ossidazione (denominato T.W.O. - Thermal Waste Oxidation).

(Omissis)

FATTO

1.1. Con ricorso notificato il 10/05/2019 e depositato il 13/05/2019 la Energika S.r.l. ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il decreto dell'Assessore regionale al Territorio e Ambiente, n. 89/Gab. dell'1/03/2019, comunicato con nota prot. n. 17613 del 15/3/19, con il quale l'Autorità Ambientale ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto relativo alla realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti mediante un processo c.d. di termo ossidazione – denominato T.W.O. (Thermal Waste Oxidation) – da 50.000 t/anno nell'ASI di Gela (CL), nonché del presupposto parere della CTS n. 30/2019, espresso durante la seduta del 31 gennaio 2019.

Deduceva in particolare la ricorrente che il parere reso dalla CTS - acriticamente recepito dal decreto impugnato - si era espresso non già sulla nuova localizzazione dell'impianto (versione definitiva), ma su quella precedente (seconda versione).

La CTS, infatti, ha fatto riferimento alle particelle 133 e 140 del foglio 196, diverse da quelle (p.lle 273, 42 e 559) che invece contraddistinguono e individuano il lotto di terreno oggetto del programmato intervento.

Deduceva inoltre la ricorrente che il suddetto parere veniva espresso in pretesa ottemperanza alla sentenza n. 425 del 13/2/19 resa da Codesto Giudice a seguito del ricorso presentato dalla Energika S.r.l. avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione nell'ambito del procedimento ex art. 27 bis, d. lgs. n. 152/06; procedimento dichiaratamente applicato dall'Amministrazione e, tuttavia, obliterato nei fatti.

Il diniego di v.i.a. – i.e., il giudizio negativo di compatibilità ambientale – sarebbe infatti stato espresso dall'Assessorato Territorio e Ambiente al di fuori dal modulo procedimentale della conferenza di servizi e, di fatto, sarebbe peraltro stato espresso da un organo (CTS) che si dovrebbe limitare ad esprimere un mero parere, nemmeno vincolante, ma al quale l'Autorità ambientale (Assessore regionale) avrebbe ritenuto di fare acriticamente riferimento.

1.2. In data 23/05/2019 si sono costituiti in giudizio, con atto di mera forma, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente e l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

1.3. Con ordinanza collegiale n. 1541 del 10/6/19, questa Sezione poneva a carico dell'Amministrazione resistente incumbenti istruttori, rinviando per la trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del successivo 4 luglio.

1.4. A seguito della camera di consiglio del 4/7/2019 il Collegio, preso atto della mancata esecuzione dell'ordine istruttorio da parte dell'Amministrazione, con ordinanza n. 808 del 6/7/2019 ha accolto la domanda cautelare ai soli fini del riesame, ordinando all'Amministrazione di riesaminare la posizione della Energika entro il termine di 40 giorni, decorrente dalla comunicazione della stessa, ovvero dalla sua notificazione.

1.5. Essendo decorso il termine assegnato con l'ordinanza senza che l'Amministrazione avesse dato esecuzione al provvedimento cautelare di riesame, la ricorrente proponeva in data 04/09/2019 una istanza ex art. 59 c.p.a..

1.6. Nel frattempo con nota prot. n. 65312 del 3/10/19, l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente comunicava il preavviso di rigetto dell'istanza della ricorrente, rinviando alla motivazione di cui all'allegato parere della C.T.S. n. 215 del 18/9/19. Entro il termine assegnatole, la ricorrente trasmetteva la propria memoria procedimentale (nota pec del 14/10/19, prodotta in giudizio in uno alla memoria del 22/11/19).

1.7. Con ordinanza n. 2790 del 4/12/19 questa Sezione, non essendo intervenuto il provvedimento definitivo di riesame, ha accolto l'istanza ex art.59 c.p.a. ordinando all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente di dare esecuzione all'ordinanza cautelare n. 808/2019 entro 30 giorni dalla notifica della ordinanza medesima; nominando, per il caso di ulteriore inerzia, commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione siciliana, con facoltà di delega, e confermando per la trattazione del merito del ricorso la già fissata udienza pubblica del 2 luglio 2020.

1.8. Successivamente, con decreto dell'Assessore regionale al Territorio e Ambiente, n. 37/Gab. del 14 febbraio 2020, comunicato con nota prot. n. 9938 del 18/2/20, veniva espresso, per la seconda volta, giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto presentato dalla ricorrente.



1.9. Con atto notificato il 15/06/2020 e depositato il 17/06/2020 la ricorrente proponeva ricorso per motivi aggiunti impugnando il decreto 37/Gab citato, nonché il presupposto parere della CTS n.1/2020, espresso durante la seduta del 15 gennaio 2020, dalla stessa richiamato.

1.10. Dell'avvenuta adozione del decreto 37/Gab dava comunicazione in giudizio, mercé deposito della nota prot. n. 21799 del 02/07/2020, anche il Commissario ad acta.

1.11. All'udienza pubblica del 2 luglio 2020 – preso atto che non erano maturati i termini a difesa ex art. 46 c.p.a. dalla proposizione dei motivi aggiunti - questa Sezione con ordinanza n. 1805 del 2 settembre 2020 rinviava per la prosecuzione della causa all'udienza pubblica dell'11/03/2021.

1.12. Alla pubblica udienza dell'11/03/2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

2. Prima di esaminare il merito del ricorso appare opportuno riepilogare, in punto di fatto, le vicende principali che hanno originato il ricorso qui in esame.

2.1. Con nota prot.27283 del 20/06/2016 la società Energika ha presentato una prima istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (la cui competenza è dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità) relativamente al progetto per la costruzione di un impianto di trattamento dei rifiuti mediante un processo c.d. di termo ossidazione – denominato T.W.O. (Thermal Waste Oxidation) – da 50.000 t/anno; l'impianto progettato ricadeva nell'area ASI di Gela (in particolare in area Raffineria ENI) ricompresa nella zona SIC ITA050001 “Biviere e Macconi di Gela”.

In esito all'istanza, con nota prot. n.49278 del 22/11/2016 il responsabile del Servizio 7 (Autorizzazioni impianti rifiuti - AIA) del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha convocato una conferenza di servizi che si è svolta in data 19/12/2016, poi aggiornata a data da destinarsi in attesa dell'acquisizione, da parte della ditta ricorrente, del parere del Ministero sulla restituibilità dell'area; infatti la realizzazione del progetto, ricadendo all'interno di un'area di Gela ad elevato rischio ambientale classificata S.I.N. (Sito di Interesse Nazionale ex art. 252 d. lgs. n. 152/06), radicava la competenza sull'iter autorizzativo in capo al Ministero.

2.2. La società ricorrente - al fine di superare le problematiche insorte a cagione dell'ubicazione dell'impianto - con nota prot.20463 del 05/05/2017 presentava una seconda istanza con una diversa dislocazione dell'impianto in un'area esterna alla Raffineria Eni, ma sempre in prossimità della stessa.

In esito all'istanza, con nota prot. 38471 del 13/09/2017 il responsabile del Servizio 7 (Autorizzazioni impianti ed AIA) ha convocato una seconda conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'AIA che si è svolta il 10/10/2017, dove il legale rappresentante di Energika dava atto di avere presentato, il 18/05/2017, apposita istanza per la sottoposizione del progetto alla procedura di VIA presso il competente Servizio VAS-VIA dell'ARTA, in mancanza della quale non avrebbe potuto riattivarsi l'istruttoria finalizzata al rilascio dell'AIA.

2.3. Successivamente, stante il permanere di criticità legate all'idoneità delle aree di nuova ubicazione dell'impianto, la ricorrente ha presentato una terza e definitiva istanza assunta al protocollo dell'Assessorato Territorio ed Ambiente al n. 12164 del 26 febbraio 2018, prevedendo una nuova ed ulteriore dislocazione dell'impianto concernente il progetto per la realizzazione di un impianto di termo ossidazione dei rifiuti TWO, che questa volta veniva ubicato nell'area IRSAP di Gela.

2.4. Infine, con Decreto n. 89/Gab. del 1 marzo 2019 l'Assessore regionale al Territorio e Ambiente ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto presentato dalla ricorrente.

3. Orbene, così ricostruita in punto di fatto la vicenda contenziosa, con il ricorso introduttivo la società ricorrente ha impugnato il suddetto decreto n. 89/Gab. del 1 marzo 2019 dell'Assessore regionale al Territorio e Ambiente, nonché il presupposto parere della c.d. Commissione Tecnica Specialistica (“CTS”) n. 30/2019, espresso durante la seduta del 31 gennaio 2019.

Le censure si appuntavano sull'errore in punto di fatto asseritamente commesso dalla Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) la quale non si sarebbe pronunciata sulla nuova localizzazione dell'impianto (versione definitiva), ma su quella precedente (seconda versione), atteso che il parere fa riferimento alle particelle 133 e 140 del foglio 196, diverse da quelle (p.lle 273, 42 e 559) che invece contraddistinguono e individuano il lotto di terreno oggetto del programmato intervento.

3.1. Questa Sezione ha dapprima chiesto chiarimenti all'Amministrazione, e successivamente preso atto della mancata esecuzione dell'ordine istruttorio da parte dell'Amministrazione, con ordinanza n. 808 del 6/7/2019 ha accolto la domanda cautelare ai soli fini del riesame, all'esito del quale l'Assessore regionale al Territorio e Ambiente ha adottato il decreto, n. 37/Gab. del 14 febbraio 2020, con il quale è stato espresso, per la seconda volta, giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto presentato dalla ricorrente.

3.2. La ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti impugnando detto decreto n. 37/Gab. del 14 febbraio 2020 dell'Assessore regionale al Territorio e Ambiente, unitamente al presupposto parere della c.d. Commissione Tecnica Specialistica (“CTS”) n. 1/2020, espresso durante la seduta del 15 gennaio 2020, e all'ulteriore precedente parere della C.T.S. n. 215/2019 del 18/9/19.



3.3. Ne consegue che il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile atteso che l'interesse della ricorrente si appunta ora sul nuovo decreto assessoriale con il quale è stato reso il parere negativo di compatibilità ambientale sull'impianto, come localizzato catastalmente con la terza ed ultima istanza assunta al protocollo dell'Assessorato Territorio ed Ambiente al n. 12164 del 26 febbraio 2018.

4. Può dunque essere esaminato il ricorso per motivi aggiunti.

5. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce che i provvedimenti impugnati (dapprima con il ricorso introduttivo e poi con i motivi aggiunti) originano dalla sentenza n. 425/19 di questo Tribunale resa sul silenzio, la quale ha accertato che «il procedimento volto all'esame della richiesta di valutazione d'impatto ambientale sull'istanza avanza dalla ricorrente, non risulta essere stato portato avanti nei termini perentori previsti dall'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006; da cui deriva la fondatezza del presente ricorso volto a censurare il silenzio inadempimento dell'amministrazione».

Lamenta la ricorrente che il diniego di v.i.a. – i.e., il giudizio negativo di compatibilità ambientale – sarebbe stato espresso al di fuori dal modulo procedimentale della conferenza di servizi, e per di più da un organo che si dovrebbe limitare ad esprimere un mero parere, nemmeno vincolante, ma al quale l'Autorità ambientale (Assessore regionale) ha ritenuto di fare acriticamente riferimento.

Sostiene che vi sarebbe, nel giudicato sul silenzio, un chiaro rinvio al procedimento di PAUR (provvedimento autorizzatorio unico regionale) ex art. 27 bis d. lgs. n. 152/2006, alla stregua del quale l'Amministrazione regionale, prima di concludere il procedimento, avrebbe dovuto indire una conferenza di servizio istruttoria (comma 7), dando modo nel contraddittorio di quella sede di esaminare i rilievi della C.T.S.

5.1. Il motivo di ricorso è infondato per e seguenti ragioni.

5.2. Sotto un primo ed assorbente profilo deve richiamarsi la giurisprudenza formatasi sul punto – e condivisa dal Collegio - la quale ritiene che anche un principio di semplificazione e accelerazione, come quello previsto dalla conferenza di servizi, non può costituire ostacolo all'esplicita valutazione dell'Autorità competente al procedimento di V.I.A.

Infatti è stato affermato che la Conferenza di servizi contempla la presenza di diverse Amministrazioni le quali, però, non sono chiamate per l'adozione di una decisione "pluristrutturata", ma ai fini di una valutazione di compatibilità ambientale in cui la funzione di tutela dell'ambiente esercitata dall'Autorità competente (nel caso in esame l'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente in quanto "autorità ambientale" in Sicilia giusta delibera di Giunta regionale n. 48 del 26/2/15) con il suo parere obbligatorio, è finalizzata ad evitare che sopravvengano alterazioni inaccettabili del preesistente valore protetto.

In sostanza, anche un principio di semplificazione e accelerazione, come quello previsto dalla conferenza di servizi, non può costituire ostacolo all'esplicita valutazione dell'Assessorato tramite il CTS, atteso che il giudizio di compatibilità deve essere "tecnico" e "proprio" del caso concreto.

Come rilevato dalla giurisprudenza, *l'applicazione del principio fondamentale di cui all'art. 9 Cost. consente di fare eccezione anche a regole di semplificazione a effetti sostanziali altrimenti praticabili, anche laddove, cioè, il legislatore abbia scelto una speciale concentrazione procedimentale, come quella che si attua con il sistema della conferenza dei servizi, poiché essa non comporta comunque un'attenuazione della rilevanza della tutela paesaggistica perché questa si basa su un espresso principio fondamentale costituzionale*" (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2015, n. 3652; Cons. Stato, sez. VI, 23 maggio 2012, n. 3039; Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2020, n. 1486); principio certamente mutuabile anche al caso in esame, avendo la Corte Costituzionale costituzionalizzato la tutela dell'ambiente accanto alla tutela del paesaggio a partire dalla sentenza n.641/1987.

5.3. In disparte il superiore ed assorbente rilievo, sotto altro profilo va rilevato che l'invocato comma 7, ultimo periodo, vigente *ratione temporis*, stabiliva testualmente: "La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. *Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto*" (detto comma, è stato di recente modificato dall'articolo 50, comma 1, lettera o), n. 2-bis), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120).

Stante il tenore letterale e inequivoco dell'ultimo periodo, ne consegue che la valutazione discrezionale che l'autorità precedente doveva compiere al fine di determinare la prevalenza tra le posizioni espresse non poteva riguardare anche la VIA. Alla VIA, infatti, era attribuito ex lege un "peso" superiore rispetto agli altri titoli, con la conseguenza che il provvedimento autorizzatorio unico regionale poteva essere adottato solo qualora quest'ultima avesse avuto contenuto positivo. Cosa che nel caso di specie non si è verificata.

5.4. Sotto un ulteriore profilo va rilevato che questa Sezione ha ordinato il riesame del progetto della ricorrente alla stessa amministrazione che aveva emesso il parere negativo di compatibilità ambientale impugnato con il ricorso introduttivo, ossia l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente il quale (sia pure in ritardo rispetto ai termini assegnati) ha infine adempiuto all'ordinanza emettendo, a seguito di una rinnovata istruttoria, il decreto impugnato con i motivi aggiunti.

Orbene trattandosi di riesame del parere impugnato, detto riesame non poteva che avvenire ad opera della stessa

Amministrazione e con le medesime modalità procedurali adottate per il provvedimento oggetto di riesame; e ciò, *a fortiori*, considerati gli stretti termini assegnati per il riesame che non sarebbero stati compatibili con altre modalità procedurali come emerge anche dal parere del CTS 1/2020 da ultimo impugnato.

5.5. Va infine rilevato che il disposto riesame traeva fondamento dalla circostanza secondo la quale il CTS aveva commesso un errore in margine all'ubicazione dell'impianto atteso che si riferiva alle particelle 133 e 140 del foglio 196, diverse da quelle (p.lle 273, 42 e 559) che invece contraddistinguono e individuano il lotto di terreno oggetto del programmato intervento di cui alla terza ed ultima istanza assunta al protocollo dell'Assessorato Territorio ed Ambiente al n. 12164 del 26 febbraio 2018.

Da tale premessa non appare ultroneo rilevare la correttezza di quanto affermato dall'Amministrazione:

- se si ritiene che la (terza) istanza del 26/02/2018 costituisca una integrazione delle precedenti istanze, allora va dato rilievo al fatto che il procedimento è stato avviato con la prima istanza della ricorrente assunta al prot.27283 del 20/06/2016; sicché *ratione temporis* non potrebbe trovare applicazione la disciplina del PAUR poiché introdotta soltanto con il d.lgs. 16/06/2017 n.104 (entrato in vigore il 21/7/2017); né, per la medesima ragione, potrebbero trovare applicazione le previsioni di cui al D.A. n.142/GAB del 18/04/2018;

- se si ritiene, invece, che l'istanza del 26/02/2018 costituisce una autonoma "nuova istanza" soggetta al procedimento ex art. 27 bis d. lgs. n. 152/2006 (c.d. PAUR), allora è indubitabile che essa avrebbe dovuto essere corredata da un nuovo "avviso al pubblico" (essendo cambiata l'ubicazione dell'impianto) e dalla "sintesi non tecnica" di cui invece l'istanza non è corredata (detti rilievi sono stati evidenziati nel parere 1/2020).

5.6. Conclusivamente, per tutti i superiori motivi, il primo motivo di ricorso è infondato.

6. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce invece una serie di censure afferenti a profili di merito della valutazione ambientale effettuata dal CTS, sulle quali appare opportuno premettere che il sindacato di questo giudice è limitato ai profili di manifesta illogicità.

Deduce in sintesi la ricorrente.

6.1. Sarebbe errata l'affermazione della C.T.S., per la quale l'impianto per cui è causa sarebbe un inceneritore. Il riferimento al d.P.C.M. 10/8/16 sarebbe errato.

Sul punto il parere tecnico impugnato richiama per esteso la descrizione che l'art.1 del DPCM fa degli impianti ivi contemplati, per concluderne che l'ampia definizione normativa consente di ricondurvi – per le caratteristiche tecniche da esso possedute - anche l'impianto in parola.

Si tratta di questione connotata da un elevato profilo di tecnicismo, che pertanto si sottrae alla valutazione di questo giudice, non apparendo, comunque, la valutazione del CTS viziata da illogicità manifesta.

6.2. Sostiene poi la ricorrente che il piano "apprezzato" dal Governo regionale con delibera n. 158 del 5/4/18 non risulta sia stato definitivamente "approvato", come, invece, riterrebbe, con ciò errando, il parere espresso dalla CTS. Tale piano, quindi, non avrebbe alcun valore.

La censura, nell'economia delle plurime motivazioni che connotano il parere negativo di compatibilità ambientale, non sembra potere assumere, atteso il contesto degli atti e dei fatti sopra enucleati, particolare rilevanza ai fini del decidere; risultando pertanto inconferente.

6.3. Sostiene ancora la ricorrente che con i punti 3, 4, 5, 6, la C.T.S. intenderebbe addossare sul proponente l'onere di prevedere, e provvedere, ad una serie di interventi che sono destinati alla pianificazione generale di tutta la piana di Gela, opere che l'amministrazione regionale non ha ancora provveduto a realizzare, pur essendovi tenuta.

Si osserva che fra i motivi ostativi alla positiva conclusione della procedura VIA e Vinca, la CTS nel parere 30/2019 (di cui è stato ordinato il riesame) aveva espressamente rilevato che le aree interessate dal progetto ricadevano «*all'interno del sito ZSC ITA 050001 "Biviere Macconi di Gela", designate con Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2017, e adiacente alla ZPS ITA 050012 "Torre Manfredia, Biviere e Piana di Gela" e (...) "all'interno dell'IBA 166 Biviere e piana di Gela"*».

Nel riesaminare il progetto rispetto alla "nuova ubicazione", il parere n.1/2020 rileva che il Proponente non ha fornito alcun ulteriore elemento valutativo che possa fondare un riesame delle determinazioni assunte con il parere 215/2019 laddove il dato più critico del progetto riguarda — in estrema sintesi — i potenziali impatti dell'Impianto sull'area tutelata, che non risultano sufficientemente indagati nella documentazione prodotta, atteso che le previsioni di cui al D.P.R. n. 357/97 trovano piena applicazione «*sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (e delle Zone di protezione speciale), sia a quelli che, pur collocandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito*».

Il parere ha poi rilevato che l'area sulla quale il proponente intende realizzare l'impianto di termo ossidazione, è caratterizzata da un'elevata importanza floristica, fitocenotica e paesaggistica, in particolare per il sistema dei Macconi e il Biviere di Gela. Ulteriori rilievi non efficacemente confutati dalla ricorrente riguardano le carenze dello studio d'impatto ambientale e dello studio di incidenza ove non viene trattata la congruità e/o le interferenze del progetto con l'attuazione del Piano di Risanamento Ambientale ed in particolare con quanto previsto dalla Scheda G3-2/C avendo la Commissione tecnica evidenziato che la Commissione Europea, nella causa di indagine nei confronti dell'Italia, EU PILOT 6730/14/ENVI, ha evidenziato diversi casi di violazione della direttiva 92/43/CEE fra i quali rientra il sito Natura 2000 della Piana di Gela.

Non sembra al Collegio che detti rilievi intendano addossare alla ricorrente interventi che sono destinati alla pianificazione generale di tutta la piana di Gela.

6.4. Lamenta ancora la ricorrente che come riportato al punto 4.3 della sezione H della tabella di confronto con i contenuti dell'allegato al decreto ministeriale 29 Gennaio 2007 per gli Impianti di incenerimento (di seguito indicata come Tabella di Confronto), *“la fuoriuscita di odori è praticamente nulla, la fossa è progettata al fine di minimizzare la possibile generazione di odori, in quanto mantenuta in leggera depressione per impedire la fuoriuscita di odori”*; inoltre, afferma la ricorrente che come indicato al punto H.4.2 della Tabella di Raffronto, in caso di fermata dell'impianto, e quindi dei ventilatori, un'unità di emergenza (impianto di deodorizzazione) entrerà automaticamente in funzione per provvedere all'aspirazione ed al trattamento dell'aria prima dell'immissione in atmosfera.

Quanto sopra renderebbe ininfluenza – ad avviso della ricorrente - l'analisi delle emissioni odorigene.

La censura è infondata avendo la Commissione tecnica rilevato che *“Non sono stati adeguatamente analizzati gli impatti sulla componente atmosfera in fase di esercizio ed in fase di cantiere e non vengono dettagliatamente analizzate le emissioni odorigene provenienti dall'avanfossa e dalla fossa all'interno dell'impianto, evidenziando che, nel termine assegnato, il Proponente non ha fornito alcun ulteriore elemento a sostegno di un eventuale riesame delle determinazioni assunte”*.

Si tratta dunque di mere affermazioni della ricorrente che ritiene apoditticamente essere irrilevante l'analisi delle emissioni odorigene; ma le opinioni sul punto della ricorrente non possono evidentemente supplire alla mancata analisi delle emissioni odorigene e degli impatti dell'impianto sulla componente atmosfera, invece richiesti e ritenuti necessari dalla commissione.

6.5. Sostiene infine la ricorrente che l'incremento di traffico veicolare e le ricadute ambientali che ne conseguono, sarebbero poco significativi, se non nulli (sempre sotto l'1%).

Anche detta censura è infondata avendo la Commissione tecnica rilevato che le controdeduzioni del Proponente si limitano di fatto a confermare – secondo la unilaterale valutazione della ricorrente - che non è stato considerato in alcun modo l'incremento del traffico veicolare, omettendo così di fornire un quadro completo e puntuale in ordine ai possibili fattori di impatto ambientale.

7. Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, assorbita ogni altra censura, il ricorso per motivi aggiunti è infondato e deve essere rigettato.

8. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in considerazione della complessità della controversia e della mancata articolazione di difese scritte da parte della difesa erariale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- rigetta il ricorso per motivi aggiunti;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

